

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 13.01.2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART. 50, CO. 10, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

IL SINDACO

Premesso che:

- l'azione di governo del Sindaco (in quanto "capo" dell'Amministrazione Comunale in forza della centralità acquisita con la riforma elettorale del 1993) si concretizza, anzitutto, nel controllo di un complesso di sistemi di relazioni interpersonali, in cui è chiamato a scegliere, nominare, conferire incarichi;
- un passo fondamentale nella formazione della "squadra del Sindaco" è rappresentato dalla nomina dei vertici dell'apparato professionale, a partire dal Segretario Comunale, che, ai sensi, dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, "*sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*";
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, poi, che spetta al Sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che, al comma 10, testualmente recita:

"Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

..... omissis

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."

Dato atto che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (cd. Testo Unico del pubblico impiego), e, per quanto riguarda gli enti locali, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissano il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi burocratici (apparato professionale);
- le attribuzioni dei dirigenti indicate al precedente alinea possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- una particolare deroga al principio di separazione tra indirizzo e gestione, così come indicato negli artt. 4 del D.lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, è contenuta nell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001);
- la disposizione di cui al precedente alinea, che costituisce una modifica implicita proprio all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, anche per operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, con l'attribuzione ai componenti della Giunta del potere di adottare atti, anche di natura tecnico-gestionale;

Dato atto che:

- nell'ambito degli strumenti organizzativi a disposizione dell'Amministrazione, in questo caso anche con funzione particolare di interazione del sistema premiante, un ruolo rilevante assume l'area delle posizioni organizzative, come disciplinata dall'art. 8 e ss. del CCNL del 31 marzo 1999, e confermata dal CCNL del 22 gennaio 2004;

- l'istituto della posizione organizzativa, oltre a favorire l'impostazione di modelli organizzativi funzionali agli obiettivi dell'ente, soprattutto nella logica di gestione efficiente ed efficace delle attività, consente di riconoscere, formalmente e con un adeguato trattamento economico, le responsabilità esercitate dai funzionari che dirigono servizi e uffici negli enti privi della dirigenza;

Preso atto, per completare il quadro di riferimento, che l'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 disciplina il cosiddetto "scavalco di eccedenza", stabilendo che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 7 del 2 giugno 2014, ad oggetto *"Conferimento incarichi diversi alla S.ra Susi Pavese"*;
- il decreto sindacale n. 2 del 10 giugno 2017, ad oggetto *"Conferimento incarico al Segretario Comunale di Responsabile del Servizio Tecnico"*;
- il decreto sindacale n. 4 del 28 giugno 2017, ad oggetto *"Conferma incarico al Dr. Valter Gianneschi per la gestione associata della struttura per la prima infanzia e dei servizi integrativi scolastici"*;

Richiamate pure:

- la deliberazione C.C. n. 20 del 7 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Sistema permanente di valutazione dei dipendenti e regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Criteri generali"*;
- la deliberazione G.C. n. 66 del 29 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) - Modificazione al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

Considerato, in riferimento al conferimento di incarichi di responsabilità gestionale al Segretario comunale, che:

- l'articolo 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, nell'autorizzare gli enti locali ad attribuire – mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali – funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente, senza limiti apparenti, l'attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali;
- negli enti di minori dimensioni demografiche, l'articolo 109 del decreto suddetto rafforza questa possibilità, prevedendo espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni ed i compiti di gestione, indicati nell'articolo 107, al Segretario comunale;
- il contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 introduce i concetti di "temporaneità" ed "eccezionalità" della scelta organizzativa di avvalersi del Segretario comunale per lo svolgimento di funzioni gestionali, sottolineando che le stesse debbono essere conferite, in via prioritaria, e quando ciò sia possibile, ad altri soggetti;
- l'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa permanente, è ammessa senza particolari limitazioni da una parte della giurisprudenza, soprattutto (ma non solo) negli enti di minori dimensioni demografiche;
- l'attribuzione di cui al precedente alinea deve tuttavia essere coordinata con la necessità di evitare l'inopportuna ed illegittima sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato;

Considerato, in riferimento al conferimento di incarichi gestionali agli organi politici (componenti della Giunta comunale), che:

- come già detto, l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- la norma di cui sopra ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche;
- rimanendo sul piano dell'opportunità, nel Comune di Stazzano si rivela in questo momento appropriato (anche alla luce anche delle oggettive difficoltà a dar corso in maniera efficace ai percorsi associativi tracciati dal legislatore), affidare le responsabilità gestionali dell'area tecnica al Sindaco, a fronte delle conoscenze tecnico-professionale di quest'ultimo, responsabile peraltro dei servizi tecnici all'interno del Comune di Gavi;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante, il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

Nell’esercizio dei poteri normativamente attribuitigli, per le ragioni sopra esposte e richiamate

DECRETA

- 1) di assumere - ai sensi l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001 – la responsabilità dell'Area Tecnica, a decorrere del 1° febbraio 2018;
- 2) di ritenere opportuno - ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 - al fine di perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa, il “rinnovo”, anche per il 2018, stante l'assenza all'interno dell'ente di idonee professionalità, l'incarico di collaborazione *per assistenza in materia urbanistica ed edilizia*, già assegnato, *ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000*, con la deliberazione G.C. n. 4 del 13 gennaio 2017;
- 3) di confermare:
 - fino al termine del mandato amministrativo, in capo al Segretario comunale – ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 - la responsabilità dell'Area Amministrativa;
 - fino al termine del mandato amministrativo, in capo alla Ragioniera Susi Pavese – ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 - la responsabilità dell'Area Finanziaria, come da Decreto sindacale n. 7 del 2 giugno 2014;
 - in concomitanza con la convenzione con il Comune di Serravalle Scrivia per la gestione associata della struttura per la prima infanzia e dei servizi integrativi scolastici, in capo al Dott. Valter Gianneschi - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 – la responsabilità delle attività gestionali oggetto della convenzione *de qua*, come da Decreto sindacale n. 4 del 28 giugno 2017;
- 4) di dare atto, infine, che la funzione inerente la Polizia Locale è gestita in forma associata all'interno dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinta, e la relativa responsabilità è assegnata ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 29 luglio 2016;

- 5) di trasmettere copia del presente decreto alla Giunta comunale, per una sua opportuna presa d'atto;
- 6) di demandare sempre alla Giunta comunale, in occasione della prima ridefinizione della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno del personale, il compito di revisionare l'organigramma dell'ente e la mappa delle sue attività, alla luce anche dei contenuti del presente decreto.

Infine,

RINVIA

per una più precisa delimitazione del campo di applicazione del presente decreto, al principio della distinzione di ruoli, compiti e responsabilità tra l'insieme degli organi di governo e l'apparato professionale (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001) e al quadro delle attribuzioni consegnate dalla legge al Sindaco quale rappresentante dello Stato nel territorio comunale e quale autorità locale che riconduce a sintesi unitaria le molteplicità delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche che operano nel territorio.

Il Sindaco
Geom. Pierpaolo Bagnasco
F.TO